



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **200**

Oggetto: Vendita alla ditta TEKNOSERVICE s.r.l. di una cisterna BIONDI-GRASSI di mc. 9 precedentemente confiscata.

Anno duemilaundici, mese di **ottobre**

Giorno **diciannove** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
A
P
A
P
P
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione Giunta Comunale n° 200 del 19.10.2011

Oggetto: Vendita alla ditta TEKNOSERVICE s.r.l. di una cisterna BIONDI-GRASSI di mc 9 precedentemente confiscata.

IL SINDACO

Premesso

- che l'Agenzia delle Dogane, con nota pervenuta in data 4/12/2009, prot. n° 22578/09, segnalava al Comune di Piossasco, per il seguito di competenza, la presenza di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, esercito dalla ditta TEKNOSERVICE s.r.l., con sede in Piossasco – via dell'Artigianato n° 10, privo della prescritta autorizzazione ai sensi della L.R. 31/5/2004 n° 14;
- che in data 22/12/2009 la Polizia Municipale effettuava un sopralluogo presso la sede sociale, nel corso del quale accertava la presenza del predetto impianto, consistente in una cisterna BIONDI-GRASSI di mc. 9 che al momento risultava vuota, e contestualmente contestava alla ditta la violazione alla sopracitata legge, disponendo la sanzione pecuniaria di € 500,00 (verbale n° 57/2009) e il sequestro amministrativo dell'impianto (verbale n° 6/2009) finalizzato alla confisca;
- che in data 20/1/2010, prot. n° 1028/10, la ditta TEKNOSERVICE s.r.l. inoltrava al Sindaco di Piossasco un ricorso ex art. 18, legge 689/81 avverso i suddetti provvedimenti;
- che in data 9/3/2010, prot. n° 5016, la ditta TEKNOSERVICE s.r.l. faceva pervenire al Comune osservazioni integrative al predetto ricorso,
- che il Sindaco di Piossasco, con ordinanza n° 41 del 17/5/2010, rigettava il ricorso sopra richiamato, ingiungeva alla ditta TEKNOSERVICE s.r.l. il pagamento della sanzione nella misura minima di € 250,00 e ordinava l'immediata confisca della cisterna, determinandone l'acquisizione al patrimonio comunale;
- che in data 25/2/2010, prot. n° 4073/10, la ditta TEKNOSERVICE s.r.l. inoltrava allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune un'istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, unitamente agli elaborati afferenti al relativo permesso di costruire;
- che il permesso di costruire è stato rilasciato in data 20/6/2011 con il n° 37/2011;
- che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilasciava il provvedimento finale in data 22/6/2011 con il n° 6/2011, sul quale era precisato che l'efficacia del medesimo, limitatamente all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, era differita a successivo Nulla Osta da rilasciarsi inseguito all'acquisizione del C.P.I. del Comando Provinciale dei VV.FF.;
- che in data 28/7/2010, prot. n° 14945/10, la ditta TEKNOSERVICE s.r.l. comunicava l'avvenuto pagamento della sanzione comminata e richiedeva di ritornare in possesso del bene confiscato;
- che da ultimo, in data 14/10/2011, prot. n° 17316/11, la ditta TEKNOSERVICE s.r.l. ha proposto un'offerta di acquisto della cisterna in argomento per il corrispettivo di € 200,00;

Rileva

- che in termini economici e di tempo risulterebbe oneroso, per il Comune, procedere all'acquisizione definitiva al patrimonio dell'Ente di quanto confiscato, attesa sia la peculiarità del bene mobile da asportare, sia l'impossibilità di stoccare il medesimo luoghi adatti, con particolare riguardo alla complessità delle seguenti operazioni:
 - a) trascrizione del provvedimento di confisca presso la Conservatoria dei beni immobiliari;

- b) smantellamento dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) bonifica della cisterna;
 - d) avvio della procedure ad evidenza pubblica per la vendita di quanto confiscato;
- che, in considerazione delle caratteristiche del bene confiscato, del suo valore intrinseco e della sua difficile collocazione sul mercato, le spese che il Comune dovrebbe sostenere in relazione a quanto indicato ai precedenti punti a), b), c), e d) risulterebbero di gran lunga superiori all'ipotetico introito derivante da un eventuale vendita all'asta del bene in oggetto;
 - che l'art. 11 della L. 241/90 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati;
 - che di conseguenza è da ritenersi accoglibile l'offerta di acquisto avanzata dalla ditta TEKNOSERVICE s.r.l.;

Propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) di disporre l'alienazione alla ditta TEKNOSERVICE s.r.l., con sede in Piossasco – Viale dell'Artigianato 10, della cisterna BIONDI-GRASSI di mc. 9, confiscata a seguito del procedimento narrato in premessa, attualmente depositata presso la stessa ditta, nell'area sita in Piossasco – Via Brodolini, a fronte del corrispettivo offerto di € 200,00;
- 2) di accertare la corrispondente entrata al cap. 650, risorsa 3.05.0940 del bilancio 2011;
- 3) di incaricare il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio di addivenire alla sottoscrizione del verbale di consegna del bene, ad avvenuto versamento della somma pattuita.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n° 267, inseriti nella presente deliberazione;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco, in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art 125. del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Quindi a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. lgs n. 267/2000.

IL PROPONENTE



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1)	<u>Favorevole</u>
Il Responsabile del servizio	<u>[Signature]</u>
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)	<u>Favorevole</u>
Il Responsabile di ragioneria	<u>[Signature]</u>
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)	

Il Responsabile del servizio finanziario	_____

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 21 OTT. 2011

Piosasco, li 19 OTT. 2011




IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 21 OTT. 2011 Prot. n. 17748/11

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo


IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piosasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 2 NOV. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piosasco, li 3 NOV. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]